

Federazione INTESA Funzione Pubblica

(già denominata UGL-INTESA Funzione Pubblica)

Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Ricerca – Enti ex art. 70

Prot. n.38_2015 del 28 aprile 2015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi

Mario Barbuto



Al Direttore Generale del personale e della formazione

Emilia Fagnoli

Al Direttore Generale della Contabilità e del Bilancio

Lucio Bedetta

Oggetto: istituzione e disciplina della "banca ore" ex art. 27 C.C.N.L. 16.5.2001.

La presente per ribadire la richiesta di istituzione e disciplina della Banca delle ore" contrattualmente istituita con l'art. 27 C.C.N.L. 16.5.2001.

La "banca ore" è una realtà solo in altri Ministeri (a tal fine si allega idonea documentazione), tanto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 2 marzo 2015 prot.024/2015 ha comunicato l'importante implementazione del sistema di "Gestione presenze di NoiPA" che consente, per l'appunto, di attivare e di gestire anche la banca delle ore. Abbiamo sempre sostenuto che gli ostacoli tecnici non devono frapporsi all'applicazione delle normative vigenti e che, in ogni caso, con la buona volontà anche gli ostacoli tecnici vengono superati.

Nel Ministero della Giustizia l'art. 27 C.C.N.L. 16.5.2001, pur vigente, è ampiamente disapplicato nonostante il dipendente abbia, per contratto, la possibilità che gli venga riconosciuto oltre ad un periodo di riposo compensativo corrispondente alle ore accantonate per il maggiore orario di lavoro effettuato, anche il pagamento, entro il mese successivo a quello della prestazione, delle maggiorazioni della retribuzione oraria prevista per le prestazioni di lavoro straordinario.

L' applicazione della "banca ore", d' altro canto, favorirebbe la conciliazione tra tempo di lavoro e di cura andando incontro soprattutto alle esigenze di donne e uomini con figli e anziani ed il benessere personale attraverso una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro, migliorando la qualità della prestazione verso l'Amministrazione.

E' noto a tutti che:

Federazione INTESA Funzione Pubblica

(già denominata UGL-INTESA Funzione Pubblica)

Ministeri – Agenzie Fiscali – FPNE – Ricerca - Enti ex art. 70

- gli artt. 26 e 27 C.C.N.L. 16.5.2001 hanno previsto che ai lavoratori possano essere riconosciuti periodi di riposo compensativo in luogo della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

- l'art. 27 prevede la possibilità a richiesta del dipendente, che allo stesso sia riconosciuto, oltre ad un periodo di riposo compensativo corrispondente alle ore accantonate per il maggiore orario di lavoro effettuato, anche il pagamento, entro il mese successivo a quello della prestazione, delle maggiorazioni della retribuzione oraria prevista dall'art. 26, comma 4, per le prestazioni di lavoro straordinario.

- le maggiorazioni previste dal richiamato art. 26 sono pari al:
 - 1) 15% per il lavoro straordinario diurno;
 - 2) 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno;
 - 3) 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno - festivo.

Per quanto sopra espresso la scrivente O.S. chiede a quest' Amministrazione di eliminare ogni ostacolo per l'istituzione e la disciplina della "banca ore".

Cordiali saluti

Il Coordinatore Nazionale
(Claudia Ratti)

Si allega:

1. Accordo Ministero Trasporti 2003
2. Accordo Ministero della Difesa 2007
3. Accordo Agenzia Entrate Rovigo 2010
4. Circolare Ministero Economia 2006
5. Nota MEF 15 marzo 2015